

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 1 – del 12.01.2016

OGGETTO:

- 1. PRIME DISPOSIZIONI SU SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE**
- 2. PREMI E CONTRIBUTI INAIL PER IL 2016**
- 3. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 2016**
- 4. BENEFICI FISCALI PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE**
- 5. CONTRIBUTI INPS PER PROFESSIONISTI SENZA CASSA**
- 6. MODIFICHE ALLE NORME SUL CONGEDO DEL LAVORATORE PADRE**
- 7. NUOVE NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ PENSIONISTICA**
- 8. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER IL 2016**
- 9. MODIFICA ALLE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

1) PRIME DISPOSIZIONI SU SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative con riferimento al decreto legislativo indicato in oggetto che è entrato in vigore il giorno 24 settembre 2015.

Stato di disoccupazione

La circolare, ricorda che ai sensi dell'articolo 19 del decreto 150/2015 che i requisiti richiesti per avere lo stato di disoccupazione sono due:

- l'essere privi di impiego (componente soggettiva)
- la dichiarazione del lavoratore circa la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all'ASDI (artt. 3 e 16, D.lgs. n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, D.lgs. n. 22/2015), oltre che per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento.

In riferimento ai centri per l'impiego viene pertanto ribadita l'opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal D.lgs. n. 150/2015 (artt. 2 e 20).

Il Ministero peraltro non distingue all'interno della circolare centri per l'impiego pubblici da centri per l'impiego privati, lasciando intendere che quando si tratti di erogazione dei servizi al lavoro vadano ricomprese entrambe le tipologie, in raccordo con regimi di accreditamento e le normative regionali vigenti in coerenza con l'articolo 12 comma 1 del D.lgs. citato.

Il Ministero del lavoro sottolinea tuttavia anche, sempre riferendosi agli operatori erogatori dei servizi di politiche attive che *"un'assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative"*

In tema di dichiarazione di immediata disponibilità (componente oggettiva dello stato di disoccupazione), nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l'impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità.

Viene inoltre ribadito quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità.

Queste modalità saranno valide in attesa della piena operatività del portale nazionale previsto dal decreto.

Per quanto riguarda l'assegno di ricollocazione, si ribadisce che, a norma dell'articolo 23 del D.lgs. n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall'ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi.

In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l'impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all'Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l'impiego di riferimento.

Condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs. n. 150/2015.

Il Ministero precisa alcune questioni riferite all'articolo 19, comma 7, del D.lgs. n. 150/2015, laddove si prevede che "allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione".

Il Ministero non esclude rientrano nella condizione di non occupazione i destinatari che effettuano alcune - limitate - prestazioni lavorative ed in particolare viene precisato che la condizione di non occupazione "fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione" (per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800).

In attesa delle convenzioni tra ANPAL e PA avverano verifiche telematiche della condizione di non occupazione, anche a campione, secondo dichiarazioni sostitutive e controlli ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Applicazione delle norme del Capo II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il Ministero precisa all'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpI.

Pertanto viene sottolineato che la permanenza nell'elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

- a) l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall'iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
- b) l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l'iscrizione.
- c) l'iscritto che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l'iscrizione.

Per quanto riguarda il Patto di Servizio da stipulare con il centro per l'impiego viene in seguito precisato che nello stesso "si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità".

Valgono per le persone iscritte al collocamento mirato anche le previsioni in tema di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.

Risultano inoltre compatibili con il collocamento disabili gli articoli 22 e 26 del D.lgs. n. 150/2015: si tratta di previsioni dedicate ai lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà sia superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.

Infine il Ministero ricorda, riferendosi all'articolo 26 del D.lgs. 150/2015, con i limiti soggettivi del caso, la possibilità, anche per persone disabili, di svolgere attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi non si determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Infine la circolare auspica un raccordo formale e sostanziale tra Uffici competenti ex legge n. 68/1999 e previsioni del D.lgs. n. 150/2015, ritenendo che le Regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità

2) PREMI E CONTRIBUTI INAIL PER IL 2016

L'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Inail nel triennio 2014/2016.

La misura è decisa di anno in anno in relazione ai dati forniti dall'Istituto.

La circolare Inail n. 87 del 17-12-2015 ha comunicato che a seguito della conclusione dell'iter amministrativo (determina del presidente dell'istituto e pubblicazione del relativo decreto ministeriale) la riduzione è pari al 16,66% (nel 2015 era il 15,38%).

L'impianto rimane quello che già conosciamo.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio (data inizio precedente al 3-1-2014), oppure da non oltre un biennio (cioè da 3-1-2014).

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Si potrà quindi intervenire già nell'autoliquidazione 2016 (rata anticipata dovuta per 2016) per poi effettuare la regolazione o il conguaglio dovuto con l'autoliquidazione del 2017.

Riportiamo di seguito le modalità relative alle due tipologie già contenute nella circolare del 2014 che illustrava l'inizio dell'operazione.

- Per i soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tale riduzione è concessa, sulla base di elaborazioni Inail, alle aziende con lavorazioni dichiarate all'Inail da oltre un biennio che hanno avuto un buon andamento per quanto concerne infortuni e malattie professionali. Si tratta in particolare delle ditte che, grazie ad un buon andamento infortunistico, hanno avuto un tasso medio nel triennio 2012/2014 inferiore o pari al tasso Inail teorico applicabile sulla base della lavorazione svolta.
- Per le aziende con lavorazioni dichiarate all'Inail dal 3-1-2014 l'applicazione dello sconto per il 2016 è subordinata alla presentazione telematica del modello OT20 con cui l'azienda dimostra l'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione rimangono in vigore le precedenti disposizioni (che lo ricordiamo sono differenti per i contributi agricoli).

3) INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 2016

Come ampiamente annunciato la Legge di stabilità 2016 (ha prorogato anche per il 2016 lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni).

Come ormai consuetudine la legge consta di un solo articolo. La parte che qui ci interessa è ai commi 178 e seguenti.

Il provvedimento ricalca la normativa del 2015 seppure con significative modifiche.

Lo sgravio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'1-1-2016 al 31-12-2016 con esclusione, come nel 2015, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

La riduzione contributiva è del 40% con il limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (nel 2015 100% e 8.060).

Rimane l'esclusione per i lavoratori che

- nei 6 mesi precedenti all'assunzione hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- hanno già usufruito dello sgravio in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato (l'Inps nel 2015 aveva chiarito che doveva trattarsi dello stesso datore di lavoro)
- nel periodo 1-10-2015/31-12-2015 hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato col datore di lavoro che assume o con società controllate o collegate tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge (rispetto al 2015 il periodo è stato spostato di un anno)

Rimangono anche le norme relative alla cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Non essendo cambiata la legge rimangono invece le possibilità di cumulo previste per il 2015.

Rimangono norme specifiche, e fortemente restrittive, per il settore agricolo.

In primo luogo sono previsti limiti di spesa molto ridotti che quest'anno riguardano anche gli impiegati e dirigenti. Nel 2015 le autorizzazioni si sono bloccate molto presto salvo poi riprendere a fine anno quando è stato verificato l'effettivo "tiraggio". Questi comunque gli importi.

- a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
- b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019 (la legge non li cita esplicitamente, ma si tratta degli operai)

In questo caso, per gli operai, sono state mantenute le precedenti esclusioni relativamente a lavoratori occupati:

- a tempo indeterminato nell'anno 2015
- a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

Per il settore agricolo rimane in vigore il sistema di autorizzazione preventiva delle domande da parte dell'Inps.

Una novità assoluta riguarda gli appalti. Il datore di lavoro che subentra nell'appalto e che assume, anche se in attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo (anche per il settore agricolo), preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Come si può notare si tratta di un'ulteriore "attenzione" verso il mondo degli appalti che in questo modo non è sottoposto alla prima esclusione (aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti).

Stante il tenore della norma riteniamo che questa innovazione non sia estendibile al bonus 2015.

4) BENEFICI FISCALI PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

I commi 182 e seguenti della Legge di stabilità tentano di ridisegnare un sistema di benefici fiscali per rilanciare la contrattazione di secondo livello e favorire la crescita di un welfare aziendale.

Si tratta di una iniziativa lodevole che però lascia alcune perplessità, o almeno richiede un affinamento.

I due capitoli possono essere trattati disgiuntamente pur avendo qualche elemento in comune.

Premi di risultato

Rientra dall'1-1-2016 la disciplina della detassazione. Speriamo che l'attuazione sia più intelligente di quella degli ultimi anni che ha creato notevoli problemi gestionali.

Nella nuova versione ci si riferisce (comma 87) a *premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili verificabili ... e a somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.*

L'ultima frase fa pensare che vi rientrino anche i ristorni attribuiti ai soci-lavoratori di cooperativa con contratto di tipo subordinato.

Un apposito decreto interministeriale (comma 92), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà i criteri di misurazione e le modalità operative. Speriamo che in quella sede trovino spazio i ristorni che, lo ricordiamo, in passato rientravano nella detassazione attraverso una interpretazione ministeriale. Uno specifico comma della legge prevede già che per la determinazione dei premi è comunque computabile il periodo di maternità obbligatoria.

Il beneficio consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 10% in luogo di IRPEF e addizionali regionali e comunali. Il lavoratore può comunque rinunciare al beneficio (si tratta in particolare dei lavoratori con IRPEF a zero per effetto di detrazioni e deduzioni). Ad una prima lettura sembra che in questo sia ricalcata la precedente normativa.

Come in passato viene previsto un limite alle somme detassabili pari a 2.000 euro annui che salgono a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori. Al momento si tratta di una definizione un po' misteriosa che dovrà chiarire il decreto di cui sopra.

Il beneficio spetta soltanto ai lavoratori del settore privato che hanno avuto nell'anno precedente un reddito di 50.000 euro (riteniamo che si tratti di imponibile fiscale) (comma 90). Il lavoratore che cambia posto di lavoro deve attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente. Mentre in caso di continuità il beneficio deve essere applicato automaticamente, salva diversa richiesta del lavoratore.

Da ultimo è posta la condizione che i premi di risultato siano erogati *in esecuzione di contratti aziendali o territoriali*. Il riferimento è ai contratti di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/2015 (cioè quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative o dalle loro Rsa/Rsu) (comma 91).

Come dicevamo, questa parte si intreccia con le norme del welfare aziendale. La legge prevede infatti che se il lavoratore sceglie di avere il premio attraverso la fruizione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 (ultimo periodo) dell'articolo 51 del Tuir, non debba pagare l'imposta sostitutiva (comma 88).

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (comma 89).

Welfare aziendale

Su questo tema si devono segnalare le questioni più controverse provando a dare un ordine al provvedimento.

In primo luogo (comma 88) si afferma che *"le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 87 a 95, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 87"*.

La perplessità deriva dal fatto che le norme citate del Tuir prevedono che quelle somme *"non concorrano a formare il reddito"*. Non si capisce quindi la necessità di ribadire il concetto.

La seconda è relativa al comma 91 dove si prevede che sia i premi di risultato che i benefici ex articolo 51 comma 2 e comma 3 (ultimo periodo) del Tuir debbano essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. Per i primi si tratta di una conferma della precedente normativa, per i benefit è stata operata una netta chiusura. In allegato è riportato il testo dell'articolo 51: come si può vedere i commi citati riguardano spesso situazioni che prescindono dagli accordi collettivi (si pensi alla concessione dei ticket restaurant o alla cessione gratuita o agevolata di beni aziendali).

Il comma 94 sostituisce le lettere f) ed f-bis) del comma 2

Vecchio testo	Nuovo testo
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13;	f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;	f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

La lettera f) non limita il trattamento di favore ai servizi previsti al comma 1 dell'articolo 100 ma ha ora una maggiore ampiezza, mentre l'articolo 100 è richiamato solo in ordine alle finalità.

Il nuovo testo contiene anche una palese contraddizione rispetto a quanto previsto dal comma 91 della Legge di stabilità: la nuova lettera f) prevede infatti che per ottenere lo sgravio le somme possano essere erogate anche volontariamente da datore di lavoro, mentre il comma 91 pone la condizione che siano previste da un accordo sindacale di 2° livello.

Anche la lettera f)bis contiene un ampliamento dei servizi, in ambito educativo, fruibili in esenzione fiscale.

Al comma 2 è anche aggiunta una nuova lettera: la f-ter) che esclude dall'imponibile le somme e i servizi erogati per l'assistenza a familiari anziani e non autosufficienti.

Il nuovo comma 3-bis) prevede che "Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Anche questa è una anomalia visto che in genere aspetti così operativi non rientrano nel testo unico, ma sono delegati a istruzioni operative.

Le notizie poco rassicuranti arrivano dal comma 95 che prevede una consistente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 247/2007 Vale a dire che le risorse per la detassazione sono prese da quelle per la decontribuzione operando un trasferimento di fondi da lavoratori e imprese ai soli lavoratori.

Articolo 51

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10)

[b)abrogato]

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;

~~f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13;~~

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

~~f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;~~

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; (6)

[g bis) abrogato]

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

i bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse

dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. (8)

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; (17)

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; (9)

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

c bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime

trattative.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 euro), elevate a lire 50.000 (25,82 euro) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (1.549,37 euro) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni (4.648,11 euro) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4 comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5) CONTRIBUTI INPS PER PROFESSIONISTI SENZA CASSA

La Legge di stabilità 2015 (commi 203 e 204) ha congelato al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva dovuta all'Inps dai professionisti senza cassa non iscritti ad altre forme pensionistiche né pensionati.

Per gli altri professionisti, invece, nel 2016 arriva a regime l'aumento contributivo previsto dalla Legge 92/2012.

Per i collaboratori coordinati e continuativi l'aumento continua.

In attesa della consueta circolare Inps riportiamo di seguito le percentuali contributive. Nei punti 3 e 4 sono ancora compresi gli associati in partecipazione. Come noto il D.lgs. 81/2015 ha abolito questa tipologia contrattuale con apporto di lavoro. Abbiamo lasciato le aliquote in quanto i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto possono andare a scadenza.

E' stato inoltre costituito un fondo presso il Ministero del lavoro per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (dotazione: 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 a decorrere dall'anno 2017).

1. Liberi professionisti non iscritti ad altre forme pensionistiche

	totale	committente	professionista
Da 1-1-2016	27,72	4,00	23,72
Da 1-1-2017	29,72	4,00	25,72

Comprehensive dell'aliquota dello 0,72% per malattia, Anf e maternità

2. Liberi professionisti iscritti ad altre forme pensionistiche, pensionati

	totale	committente	professionista
Da 1-1-2016	24,00	4,00	20,00

3. Collaboratori/associati non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati

	collaborazioni coordinate e continuative			associazioni in partecipazione		
	totale	committente	collaboratore	totale	associante	associato
Da 1-1-2016	31,72	21,15	10,57	31,72	17,45	14,27
Da 1-1-2017	32,72	21,81	10,91	32,72	18,00	14,72
Da 1-1-2018	33,72	22,48	11,24	33,72	18,55	15,17

Comprehensive dell'aliquota dello 0,72% per malattia, Anf e maternità

4. Collaboratori/associati assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati

	collaborazioni coordinate e continuative			associazioni in partecipazione		
	totale	committente	collaboratore	totale	associante	associato
Da 1-1-2016	24,00	16,00	8,00	24,00	13,20	10,80

6) MODIFICHE ALLE NORME SUL CONGEDO DEL LAVORATORE PADRE

La Legge n. 92/2012 e il successivo Dm 22-12-2012 hanno disposto e disciplinato il congedo obbligatorio di un giorno, ed il congedo facoltativo di uno o due giorni fruibili dal padre lavoratore entro il quinto mese di vita del figlio.

Ricordiamo che il congedo facoltativo è condizionato alla decisione della madre lavoratrice di non usufruire di altrettanti giorni di congedo per maternità.

La norma aveva durata per il triennio 2013/2015.

Il comma 205 della Legge di stabilità ha prorogato per il 2016 tale beneficio. Inoltre il congedo

obbligatorio è aumentato a 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Dal punto di vista operativo rimangono in vigore le disposizioni del citato Dm.

Il comma 282 ha prorogato al 2016 il beneficio contenuto nell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si tratta della possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. I voucher dovranno essere richiesti al datore di lavoro.

Il successivo comma estende questa facoltà anche alle lavoratrici autonome

7) NUOVE NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ PENSIONISTICA

La Legge di stabilità 2016 contiene alcune norme per la flessibilizzazione dell'uscita dei lavoratori.

1. Il comma 281 proroga le norme relative alla "opzione donna" (articolo 1 comma 9 della Legge 243/2004). Le lavoratrici che maturano entro il 31-12-2015 i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione potranno andare in pensione anticipata, anche in un periodo successivo. Il calcolo della pensione sarà però effettuato esclusivamente col metodo contributivo.

Un sistema di monitoraggio consentirà di valutare eventuali risparmi di spesa che, con un ulteriore provvedimento potranno consentire la prosecuzione della sperimentazione.

2. Inoltre, viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 284).

I lavoratori dipendenti

- del settore privato
- iscritti all'ago e alle forme sostitutive
- con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
- che maturano entro il 31-12-2018 il requisito contributivo relativo al trattamento pensionistico di vecchiaia

possono,

- a condizione appunto di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia,
- d'intesa con il datore di lavoro,
- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio la data di maturazione del requisito anagrafico (la data è variabile tra 65 e 66 anni).

ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Nella tabella riportata sotto è fatta una simulazione relativamente alla somma a carico del datore di lavoro nell'ipotesi di riduzione al 40, 50 e 60%.

retribuzione mensile	2000	2000	2000
retribuzione annua (14 mensilità)	28000	28000	28000
riduzione orario	40,00%	50,00%	60,00%
retribuzione persa	11200	14000	16800
aliquota IVS – DL	23,81%	23,81%	23,81%

integrazione DL anno	2666,72	3333,4	4000,08
integrazione DI mese (14 mesi)	190,48	238,10	285,72

Il beneficio è riconosciuto a domanda del lavoratore (nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018) previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.

Sarà necessario un decreto ministeriale per definire le modalità attuative.

3. Il comma 285 contiene una norma relativa ai contratti di solidarietà espansivi. Qualora non vi provveda l'Inps, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa.

8) AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER IL 2016

I commi 304 e 306 della Legge di stabilità 2016 contengono il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016 (250 milioni di euro).

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, nonostante l'istituzione del Fondo di integrazione salariale e l'ampliamento della copertura alle imprese tra i 6 e i 15 dipendenti, non stiamo ancora parlando di uno strumento "universale".

C'è poi l'incognita dell'effettiva operatività del fondo. Se da gennaio non ci fosse questo ammortizzatore, le risorse sarebbero insufficienti.

Per il 2016 sono anche state apportate modifiche alla normativa introdotta dal DM 1-8-2014, n. 83473.

Il periodo di cassa integrazione non potrà superare i 3 mesi (erano 5 nel 2015).

- Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi (invariato rispetto al 2015). Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi (nel 2015 erano 6).
- Per i lavoratori residenti nei territori del mezzogiorno il tetto si riduce da 8 a 6 mesi.

Il periodo complessivo di mobilità in deroga non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi (si tratta di una conferma).

Rimane inoltre la possibilità per regioni e province autonome di concedere trattamenti in deroga anche in ulteriore deroga rispetto ai criteri previsti dal Dm 83473 in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali.

Anche quest'anno una parte delle risorse stanziata per gli ammortizzatori in deroga sono destinate al settore della pesca (comma 306). Si tratta di 18 milioni.

I commi 305 e seguenti della Legge di stabilità 2016 contengono diverse norme che correggono la recente riconferma degli ammortizzatori sociali.

9) MODIFICA ALLE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il comma 305 interviene in materia di contratti di solidarietà di tipo b) ex articolo 5 della Legge 236/1993. L'articolo 46, comma 3, del D.lgs. 148/2015 ha abrogato questo ammortizzatore sociale. Il comma in esame stabilisce che le disposizioni abrogate continuano a essere applicate per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati prima del 15-10-2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31-12-2016. Viene però fissato un limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

Viene modificato l'articolo 26 comma 1 del D.lgs. 150/2015 che estende la possibilità di chiamare a effettuare lavori socialmente utili anche i lavoratori in mobilità oltre a quelli che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (comma 306).

Il comma 308 sopprime all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 148/2015 «nel settore industriale».

La norma modificata prevede l'esclusione dal requisito dei 6 mesi di anzianità nell'unità produttiva per fruire di cigo e cigs in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Con la modifica apportata dall'11-2016

l'esclusione opera in tutti i settori e non soltanto in quello industriale.

Attraverso il comma 309 è stato ripristinato l'articolo 3 della Legge 869/1947 (in precedenza abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.lgs. 148/2015).

Si tratta della norma che esclude dalla applicazione delle norme in materia di integrazioni salariali le seguenti imprese:

- armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento;
- ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- imprese di spettacoli;
- esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
- artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
- cooperative, gruppi, compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
- industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Il comma 310 ha prorogato per tutto il 2016 la possibilità di fruizione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del D.lgs. 22/2015.

La copertura riguarda gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'1-1-2016 e fino al 31-12-2016.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

Per gli episodi di disoccupazione verificatisi nel 2016 non è necessario il rispetto del requisito di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto 22¹.

Rimangono invece in vigore gli altri due requisiti previsti dallo stesso articolo:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Viene anche opportunamente chiarito che per l'applicazione della DIS-COLL, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile.

La DIS-COLL è riconosciuta, per il 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'intero anno.

Per il funzionamento di Italia lavoro viene rinnovato lo stanziamento anche per il 2016 (12 milioni di euro) (comma 311).

¹ c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione